

CIRCOLARE n.. 1 del 15 giugno 2012

Prot. n. 7930

Palermo, 15 giugno 2012

Oggetto: Contrasto all'evasione fiscale - Partecipazione dei Comuni della Sicilia all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui L.R. 9 maggio 2012, n. 26, art.8, comma 13 - Indirizzi applicativi.

All'Assessorato delle Autonomie Locali  
e della Funzione Pubblica  
Dipartimento delle Autonomie Locali  
P A L E R M O

All'Agenzia delle Entrate  
Direzione regionale della Sicilia  
P A L E R M O

Alla Ragioneria Generale  
della Regione Siciliana  
S e d e

e, p.c. A tutti i Comuni della Sicilia  
Per il tramite dell'ANCI Sicilia  
Loro sedi

Al Comando Regionale della  
Guardia di Finanza  
P A L E R M O

1. La strategia di contrasto all'evasione fiscale e' una priorit  del Paese e della Regione, nel rispetto sostanziale degli obblighi del contribuente ed al fine di attenuare l'impatto dell'azione di risanamento, altrimenti esclusivamente a carico dei cittadini e delle imprese che adempiono correttamente al loro dovere tributario.

Solo un contrasto all'evasione fiscale puntuale, determinato e capillare può consentire di ottenere successi sul piano del sostegno allo sviluppo legale e del recupero del gettito fiscale, i cui effetti, in una Regione che riscuote gran parte delle imposte e delle tasse - ancorché non tutte quelle che lo Statuto prevede, a causa del ritardo dello Stato nel riconoscere alla Sicilia l'autonomia finanziaria - possono essere assai rilevanti sul piano del recupero del gettito. Gli stimoli alla ripresa degli investimenti devono realizzarsi non attraverso l'economia sommersa, ma combattendo con decisione l'evasione fiscale.

Non può sottacersi che la massiccia evasione fiscale - che nel nostro Paese assume i connotati di un fenomeno assai diffuso e strutturale - sia il primo freno alla crescita, in quanto riduce le risorse disponibili per le politiche sociali, impone l'incremento della pressione fiscale sui contribuenti che pagano, costituisce la base dell'economia sommersa, sottrae significative risorse alla collettività, determina un'alterazione del mercato, della concorrenza, e più in generale dell'economia legale. Giova ricordare che nel periodo 2005-2008, il valore medio del sommerso fiscale è pari al 16,5% del Pil, mentre il sommerso criminale raggiunge al 10,5% del Pil.

In questo scenario assume un ruolo rilevante non solo la collaborazione tra la Regione e l'Agenzia delle entrate, invero ormai consolidata, ma soprattutto quello con le amministrazioni comunali siciliane, detentrici di importanti informazioni ed a conoscenza di molteplici epifenomeni della capacità contributiva.

Ed è proprio in tale prospettiva che si intende rafforzare la collaborazione tra Regione, Agenzia delle Entrate e Comuni siciliani nella repressione dell'evasione fiscale.

È noto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 64 del 2011, pronunciata sul ricorso della Regione, è intervenuta sull'applicazione del d.lgs. 14 marzo 2011, n.23, recante *“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”*, precisando che tale disciplina attuativa della legge n. 42 del 2009 e s.m.i. non trova applicazione nella Regione siciliana in ragione della sua autonomia differenziata, sicché la regolazione del federalismo fiscale potrà trovare una compiuta declinazione solo nell'ambito degli accordi che Regione e Stato debbono concludere nel tavolo di confronto, previsto dall'art. 27 della legge citata e nelle conseguenti norme di attuazione statutaria in materia finanziaria. Tavolo che - com'è noto - pur di fronte alle reiterate richieste del Governo regionale è stato formalmente insediato soltanto il 24 maggio 2012.

2. Giova a questo riguardo ricordare, infatti, che l'art. 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo modificato dall'art. 18 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale ha previsto la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale, incentivata mediante il riconoscimento di una quota percentuale delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo, relative a tributi erariali individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2011.

In questo contesto normativo, al fine di perseguire l'obiettivo volto al potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, la Regione siciliana, in quanto destinataria, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, del gettito dei tributi erariali riscossi nel proprio territorio, si è determinata a riconoscere ai Comuni gli importi relativi alle maggiori somme riscosse, nella misura e con le modalità indicati nei commi 5, 7 e 9, dell'art. 18 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122.

Si ritiene opportuno precisare che, nelle more dell'attuazione nel territorio della Regione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale e municipale, le disposizioni di cui all'art. 2 del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 ed al D.L. 13 agosto 2011, n. 138, la quota percentuale del maggiore accertamento da riconoscere ai Comuni è pari al 33%, così come stabilito dall'art. 18, comma 5, del citato D.L. 78 del 2010, salvo restando che diverse determinazioni potranno essere adottate nel contesto del negoziato aperto con lo Stato cui si faceva prima riferimento.

Con l'art. 8, comma 13, della L.R. 9 maggio 2012, n. 26, recante *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012 Legge di stabilità regionale”*, si è data attuazione nel territorio della Regione siciliana alle disposizioni normative statali contenute nel citato articolo 18 del D.L. 78/2010 e, al fine di disciplinare il rapporto tra la Regione siciliana, l'AnciSicilia e l'Agenzia delle Entrate, è stato sottoscritto, in data odierna, apposito protocollo d'intesa volto a rendere più efficace il contrasto all'evasione fiscale anche attraverso programmi locali di recupero dei crediti erariali.

3. Ciò posto, in attuazione del citato art. 8, comma 13, della L.R. 9 maggio 2012, n. 26, si precisa che:

-le comunicazioni dei dati relativi alle somme riscosse in via definitiva dai Comuni della Sicilia, con riferimento ai tributi individuati ai sensi del citato comma 7 dell'art. 18 del D.L. 78/2010, dovranno essere rese annualmente a cura dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Sicilia - alla Regione siciliana -Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito – Servizio riscossione, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo;

-i dati relativi alle riscossione dell'anno 2012 dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio 2013;

-le comunicazioni dovranno indicare, per ogni Comune il maggiore gettito complessivo derivante dall'accertamento distinto per tributo nonché evidenziare la quota percentuale (33%) da trasferire al comune beneficiario;

-le somme spettanti ai Comuni sono iscritte nell'apposito capitolo del bilancio regionale istituito nello stato di previsione dell'entrata dell'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito – Servizio Entrate Erariali e Proprie;

-le suddette somme vengono successivamente riassegnate, a cura della Ragioneria Generale della Regione siciliana al correlato capitolo del bilancio regionale dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali - che provvede, con proprie modalità, all'erogazione ai Comuni beneficiari, a valere sulle disponibilità iscritte;

-il medesimo Dipartimento delle Autonomie Locali dovrà comunicare al Dipartimento Finanze e Credito l'avvenuto trasferimento delle quote attribuite.

*L'Assessore*  
*Prof. Avv. Gaetano Armaco*